



ALLEGATO D)

SERVIZIO “UN PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE”

CONVENZIONE

Il giorno del mese dell'anno

TRA

Il Municipio Roma XI - Arvalia Portuense, P.IVA 01057861005, sito in Roma, in via Lupatelli n. 7
qui rappresentato dal Dirigente del Municipio stesso,

E

NOME ORGANISMO..... sito in Roma, via, qui rappresentata da
in qualità di Presidente dell'Organismo

PREMESSO

che nel contesto del presente atto il Municipio Roma XI - Arvalia Portuense - è indicato più brevemente con la parola “Municipio” ovvero “l’ Amministrazione”;
che il nome Organismo nel contesto del presente è indicato più brevemente con la parola “Affidatario”;
che il presente atto nel seguito dello stesso potrà essere definito il “Contratto”, la “Convenzione”;
che l’Amministrazione ha predisposto gli atti relativi ad una gara per l’affidamento del Servizio “Un patto per l’inclusione sociale”;
che il bando di gara è stato, in tempo utile per il regolare svolgimento della gara, pubblicato sul sito web dell’ Amministrazione;
che l’Affidatario ha presentato, nei termini prescritti dal suddetto bando, regolare offerta;
che la Commissione aggiudicatrice della gara sopra citata, costituita dall’Amministrazione con l’incarico di procedere alla individuazione della migliore offerta tra quelle pervenute, tenuto conto dei criteri e parametri indicati nel bando di gara ha concluso i propri lavori proponendo l’aggiudicazione della gara all’Affidatario;
che l’Affidatario, con Determinazione Dirigenziale del Dirigente dell’ Amministrazione XI è stato dichiarato aggiudicatario della gara di cui sopra;
che l’Affidatario, ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto, ha prodotto regolare certificazione attestante l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Contratto.

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATO, SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1: Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto la gestione da parte dell'Organismo del servizio denominato "Un patto per l'inclusione sociale" secondo le caratteristiche ed i contenuti indicati nel disciplinare di gara e nella proposta presentata dall'affidatario.

Art. 2: modalità di espletamento del servizio

Per la realizzazione del servizio l'Affidatario garantirà una Equipe multidisciplinare che dovrà svolgere le seguenti attività:

- colloqui e visite domiciliari
- stesura di relazioni tecniche
- rapporti con altri servizi ed istituzioni
- partecipazione a riunioni (interne ed esterne al servizio sociale)
- accompagnamento e disbrigo pratiche.

L'Affidatario garantirà inoltre i seguenti interventi innovativi e migliorativi.....

Art. 3: inizio dell'attività

L'affidatario deve dare inizio alle attività, per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto dell'affidamento, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto, pena la risoluzione del contratto stessa.

Art. 4: Durata

Il presente Contratto decorre dal mese dicembre 2015 ed avrà la durata di un anno.

L'Amministrazione, in presenza di fondi in bilancio e di valutazione positiva del servizio reso, accertato il pubblico interesse e convenienza si riserva la facoltà di avvalersi della norma di cui all'57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 163/2006 in materia di ripetizione di servizi analoghi: "Per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale omissis...."

Art. 5: Indicazione del personale

L'Affidatario per la realizzazione del progetto è tenuto a garantire la costituzione di una equipe multidisciplinare, composta dalle seguenti figure professionali, di cui una con funzione di Coordinatore del servizio:

- n. 1 Assistente Sociale per un totale di ore 18 settimanali;
- n. 1 Educatore Professionale per un totale di ore 12 settimanali;
- n. 1 Psicologo per un totale di ore 6 settimanali.

Qualora l'affidatario sia costretto a sostituire nel corso della operatività del contratto alcune unità del personale impegnato nel servizio, dovrà darne preventiva comunicazione, con l'indicazione dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire. L'Amministrazione, ove ravvisi motivi ostativi, potrà denegare, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'autorizzazione. In tal caso l'affidatario è tenuto a sostituire nell'espletamento del servizio, entro 10 giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo. In caso di inadempienza l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto dandone comunicazione scritta all'affidatario.

Art. 6: Responsabile del Progetto

L'Amministrazione nominerà il responsabile del progetto incaricato di seguire lo svolgimento del servizio, dandone comunicazione all'Affidatario.

Art. 7: localizzazione dell'intervento e orari del servizio

Le attività di cui al presente bando dovranno essere svolte presso la sede del Servizio Sociale municipale, nei giorni e negli orari di apertura dell'ufficio.

In considerazione della specificità del servizio richiesto, l'Organismo dovrà concordare anche eventuali interventi fuori sede e/o assenze del personale.

Art. 8: Fonti e composizione del presente Contratto

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dalla Direttiva CEE 92/59, dal D. Lgs. n. 157/95 e di quanto previsto dal presente Contratto. Resta peraltro inteso che l'intera documentazione del bando di gara, le Direttive Progettuali e l'offerta-proposta dell'Affidatario formano parte integrante ed inscindibile del presente Contratto quand'anche non allegate materialmente.

Art. 9: Corrispettivi, Fatturazione e Pagamenti

Per l'esecuzione dei Servizi di cui al presente Contratto e per tutta la durata dello stesso, verrà corrisposto l'importo di **€ 46.149,61 al netto dell'I.V.A.** al 22% (per un importo pari ad € 10.152,91) per un importo totale di € 56.302,52.

Al fine di ottenere il pagamento l'Affidatario dovrà presentare, a cadenza bimestrale al Servizio Sociale dell'Amministrazione apposita fattura/rendicontazione pari all'ammontare delle spettanze del bimestre, corredata del report sulle attività svolte e della documentazione idonea a comprovare le spese sostenute. Di tale ammontare sarà liquidato, con successivo atto amministrativo, un importo pari al 90% mentre il rimanente 10% sarà liquidato, quale conguaglio, dietro presentazione di regolare fattura/rendicontazione e del relativo report di fine intervento, a conclusione delle attività del progetto, verificata la mancanza di eventuali sanzioni applicabili a norma del successivo art. 9.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni.

Art. 10: Obblighi dell'Affidatario nei confronti del proprio personale

L'Affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati (lavoro dipendente, contratti a progetto, lavoro volontario e qualsiasi altra forma prevista dalle leggi sul lavoro) a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario è obbligato, in particolare, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

L'Affidatario è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Art. 11: Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – Inadempimenti e Penali

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente Contratto.

Il Servizio Sociale manterrà, quindi, compiti di indirizzo, programmazione, verifica dell'attività di cui al presente bando nonché compiti di controllo del livello qualitativo delle prestazioni e della regolare esecuzione del servizio, attraverso attività specifiche di monitoraggio.

L'Affidatario dovrà produrre, anche al fine della liquidazione delle fatture, report bimestrali sulle attività svolte e statistiche inerenti il numero degli utenti e il servizio erogato, finalizzate a verifiche periodiche sull'efficienza e l'efficacia degli interventi.

Art. 12: Danni

L'Affidatario sarà illimitatamente responsabile, in termini civili e penali, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose in funzione della prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto e, con la sottoscrizione dello stesso, si obbliga a sollevare l'Amministrazione da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa ad essa derivare direttamente od indirettamente dalla gestione dei Servizi predetti.

Per tutti i rischi sopra esposti l'Affidatario dovrà provvedere alla stipula di idonea assicurazione, per responsabilità civile verso terzi, obbligandosi a consegnarne una copia all'Amministrazione entro e non oltre i cinque giorni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 13: Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, l'Affidatario, prima della sottoscrizione del presente Contratto, sarà obbligato a costituire un deposito cauzionale in contanti o in titoli di Stato, oppure garantiti dallo Stato alla quotazione media del semestre precedente fissata dal Ministero del Tesoro, presso la Tesoreria Comunale o di una garanzia fidejussoria, secondo quanto previsto



dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006, per un importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale per il periodo di cui all'articolo 6.

In caso di fideiussione la garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;

che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 cc.

Il deposito cauzionale (o garanzia fidejussoria) garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Affidatario aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali pertanto l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta inoltrata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria.

Il deposito cauzionale resterà vincolato fino al completamento del servizio e fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia.

Art. 14: Pretese di terzi

L'Affidatario garantisce in ogni tempo l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza da parte dell'Affidatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'Affidatario per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto.

Art. 15: Cessione del Credito

Ai sensi della deliberazione C.C. n. 232 del 2 giugno 1992, l'eventuale cessione del credito deve essere notificata per iscritto ai competenti Uffici di Roma Capitale ed all'Amministrazione.

L'Amministrazione provvederà a dare immediata notizia che la cessione del credito non avrà in ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione o meno alla stessa e trasmetterà immediatamente la cessione medesima alla Ragioneria Generale di Roma Capitale per l'esecuzione.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della predetta Ragioneria Generale, del relativo certificato anti-mafia previsto dalla norma di legge.

L'atto di cessione del credito deve essere effettuato secondo le formalità richieste dalla normativa vigente.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi saranno effettuati in favore dell'Affidatario senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Art. 16: Rapporto di lavoro

La prestazione del servizio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra l'Amministrazione ed i singoli operatori impiegati dall'Affidatario per l'espletamento del servizio.

Art. 17: subappalto

All'affidatario è fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo.

Art. 18: Osservanza di leggi, regolamenti e norme ed osservanza della Data Privacy

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, alla normativa Comunale relativa agli appalti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant'altro possa comunque interessare il presente Contratto.

Per quanto attiene ai dati relativi agli utenti del Servizio essi dovranno essere considerati dall'Affidatario come dati riservati. Con la stipula del presente Contratto l'Amministrazione nomina quindi l'Affidatario Responsabile del trattamento dei predetti dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e in qualità di responsabile del loro trattamento, l'Affidatario si impegna a trattarli nel più rigoroso rispetto della relativa normativa.

Art. 19: Controversie – Foro competente

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto saranno devolute alla giurisdizione delle autorità giudiziarie ordinarie restando espressamente escluso il ricorso al Collegio Arbitrale previsto dagli Art. 806 e seguenti del C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 20: Spese imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente Contratto, quali quelle di bollo, quietanza, registro ecc. sono a carico dell'Affidatario.

Il presente atto viene redatto in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti contraenti ed una per la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Amministrazione.....

Per l'Affidatario.....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Affidatario accetta inoltre espressamente le clausole e le condizioni di cui agli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del presente Contratto.

Per l'Affidatario.....

